

Contratto di subappalto n. 4294S

Tra

Fastweb S.p.A., società a socio unico e società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in ---OMISSIS---, Codice Fiscale ---OMISSIS---, Partita Iva ---OMISSIS--- in persona del suo procuratore, Barbara Mascheroni, ---OMISSIS---, giusta Procura del 14/02/2022, REP 39700 racc. 15218, del Notaio in Milano dott.ssa Elena Terrenghi munito dei necessari poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto, di seguito per brevità denominata "Appaltatore",

e

la società BRESI S.R.L. con sede legale in ---OMISSIS---, Codice Fiscale P. IVA ---OMISSIS---, nella persona di DAVIDE LAURITA nato in ---OMISSIS---, nella sua qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto, di seguito per brevità denominata "Subappaltatore",
entrambe per brevità in seguito denominate "Parti" e ciascuno di essi singolarmente la "Parte"

premesso

- a. che l'Appaltatore ha ricevuto in appalto da Consip S.p.a. (di seguito "Consip") il "Contratto Quadro per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività - Cig 5133642F61" - come da Convenzione stipulata in data 23/05/2016, di seguito l'"Accordo";
- b. che in esecuzione e con le modalità di cui all'Accordo, il Comune di Massafra (di seguito "Amministrazione" o "Amministrazione Contraente") nell'ambito della convenzione OPA SPC2 ha sottoscritto con l'Appaltatore in data 01/08/2018 il Contratto esecutivo OPA CIG Derivato 7560623778
- c. che è volontà dell'Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore quota parte delle attività (di seguito definite "Servizi"), necessariamente compresi tra le attività subappaltabili di cui all'Accordo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- d. che il Subappaltatore dichiara di aver preso visione della documentazione citata ai punti che precedono, ivi inclusa la documentazione tecnica di gara, in conformità dei quali ha presentato l'Offerta, che, per quanto di attinenza, e pur se non materialmente allegati al presente documento, con la sottoscrizione del presente contratto si considerano accettati e vincolanti per il Subappaltatore;
- e. che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei Servizi e di essere in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica;

- f. l'Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso Consip, così come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dell'inizio del Servizio oggetto dell'affidamento in subappalto;
- g. l'Appaltatore è tenuto, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla normativa predetta, allegata al presente Contratto (allegati 2-5);
- h. che il Subappaltatore si impegna a fornire a Fastweb tutta la documentazione richiesta da Consip e/o dalla normativa vigente in materia, che l'Appaltatore richiederà, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e che sia necessaria e/o utile ad adempiere gli obblighi di legge e/o a comprovare l'idoneità del Subappaltatore a svolgere i Servizi oggetto del presente contratto. Il Subappaltatore comunicherà all'Appaltatore senza indugio l'eventuale venir meno di tale idoneità da parte del Subappaltatore stesso;
- i. che il Subappaltatore non è una micro-impresa né una piccola impresa

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto di subappalto.

Art. 2. OGGETTO

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l'esecuzione di quota parte dei Servizi Manutenzione apparati e servizi di consulenza da erogarsi presso le sedi dell'Amministrazione, site in Comune di Massafra.

Con il presente contratto di subappalto le Parti convengono che i Servizi verranno prestati dal Subappaltatore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.

Art. 3 DURATA

Il presente contratto di subappalto acquisterà efficacia dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento in subappalto da parte di Consip. Il contratto di subappalto scadrà nella stessa data in cui scadrà l'ordinativo di fornitura emesso dalla Amministrazione contraente.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione da parte di Consip sarà comunicato dall'Appaltatore al Subappaltatore.

E' esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti del presente contratto di subappalto.

Il presente contratto verrà meno qualora venga meno, per qualsiasi motivo, il contratto tra Consip/Amministrazione e l'Appaltatore prima della sua naturale scadenza senza che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, al Subappaltatore ad eccezione delle prestazioni correttamente eseguite sino alla data di cessazione. Altresì il presente contratto verrà meno in tutti i casi in cui l'autorizzazione al subappalto venga revocata da Consip senza che nulla sia dovuto, ad

alcun titolo, al Subappaltatore ad eccezione delle prestazioni correttamente eseguite sino alla data di cessazione.

Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte di Consip.

Sin d'ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di subappalto non avrà efficacia qualora non venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte di Consip: in tal caso nulla sarà dovuto, a nessun titolo, dall'Appaltatore al Subappaltatore.

Le Parti si danno inoltre atto che qualsiasi modifica anche in fase di esecuzione che sia rilevante ai sensi della normativa vigente in materia non sarà efficace sino al momento dell'autorizzazione da parte di Consip.

E' inoltre facoltà dell'Appaltatore recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di 30 giorni, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Subappaltatore senza che null'altro sia dovuto a quest'ultimo a qualsiasi titolo fatta eccezione per le prestazioni già effettuate alla data di efficacia del recesso. In ogni caso il Subappaltatore si impegna a portare a termine i lavori in corso al momento del recesso o assegnati prima dell'esercizio del diritto di recesso, alle condizioni previste nel presente contratto.

Art. 4 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo dovuto al Subappaltatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto di subappalto sarà pari ad euro 30.232,50 (in lettere trentamiladuecentotrentadue/50).

Con riferimento al presente contratto di subappalto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi con lo specifico appalto, sono pari ad euro 500,00 (in lettere cinquecento/00).

Il corrispettivo complessivo dovuto al Subappaltatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto di subappalto non potrà in nessun caso eccedere il tetto massimo del 30% previsto dall'Accordo in premessa, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di subappalto.

Fastweb, si riserva di effettuare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0.5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto e previa acquisizione di regolare documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La fatturazione avrà luogo solo a seguito di esito positivo delle verifiche da effettuarsi da parte dell'Appaltatore e a seguito della trasmissione da parte del Subappaltatore di regolare DURC, cui farà seguito l'emissione, da parte di Fastweb, di apposito documento di benestare alla fatturazione. Resta inteso che tale autorizzazione non esclude eventuali successive contestazioni, derivanti da successivi controlli. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo di validità del contratto e quindi in nessun modo potranno essere soggetti a revisione.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

FastWeb S.p.A.

---OMISSIS---

Il pagamento delle fatture avverrà presso il conto corrente ---OMISSIS--- intestato al Subappaltatore presso ---OMISSIS--- dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 commi 1° e 7° della legge n.136 del 13 agosto 2010 ed s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:

Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

LAURITA DAVIDE ---OMISSIS---

È obbligo del Subappaltatore comunicare a Fastweb eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale relativamente al conto corrente e ai soggetti delegati di cui sopra, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

E' fatto obbligo al Subappaltatore trasmettere all'Appaltatore, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento, copia delle corrispondenti fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi, a norma dell'articolo 1260 II ° comma del Codice Civile. Fastweb si riserva tuttavia di autorizzare caso per caso la eventuale cessione del credito derivante dalla fatturazione dei Servizi eseguiti, contabilizzati e collaudati con esito positivo. Le modalità dell'eventuale cessione del credito andranno concordate tra il Subappaltatore e l'Appaltatore.

Art. 5 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge.

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento all'Accordo e al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce,, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) ove espressamente richiesto dall'Accordo stesso e dovrà essere intestata e spedita all'Appaltatore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo.

L'Appaltatore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, così come indicato al precedente art.4, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni indicando espressamente il CIG e (ove previsto) il CUP (Codice Unico Progetto).

Art. 6 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

Il Subappaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a persone, cose e/o beni di Appaltatore, di Consip e dell'Amministrazione o di terzi, per effetto dell'esecuzione del presente contratto.

Restano salvi i rimedi di legge in favore dell'Appaltatore anche in caso di applicazione delle penali. In tal caso, l'Appaltatore si riserva la facoltà di trattenere, previa semplice comunicazione scritta al Subappaltatore, il relativo importo da quanto dovuto ai sensi del precedente articolo 4.

Il Subappaltatore si impegna a surrogarsi all'Appaltatore nelle eventuali azioni a contenuto patrimoniale promosse da terzi contro di essa, che traggano origine dalla organizzazione e/o esecuzione dei Servizi appaltati ai sensi del presente contratto, per cui chiamato in causa dall'Appaltatore, il Subappaltatore sarà tenuto a dare alla stessa ogni più ampia garanzia. In particolare, tale garanzia include le domande ed azioni di dipendenti, collaboratori e/o soci del Subappaltatore, delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio per imposte, tasse, violazioni di permessi, autorizzazioni o licenze), delle altre imprese operanti nelle stesse aree in cui vengano eseguite i Servizi, dei loro dipendenti, dei dipendenti dell'Appaltatore e di terzi. Qualora l'Appaltatore sia chiamata a rispondere in solido con il Subappaltatore per infrazioni o inadempienze dello stesso agli obblighi ed ai doveri inerenti ai compiti assunti dal medesimo ai sensi del presente contratto, il Subappaltatore dovrà risarcire l'Appaltatore di ogni esborso a carico di essa.

Fermo restando quanto sopra, il Subappaltatore dovrà esibire, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, polizza assicurativa per danni causati a terzi con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00. Tale polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del presente contratto.

Art. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- a. Il Subappaltatore si obbliga ad effettuare con mezzi ed attrezzature proprie tutte i Servizi ad esso appaltati, adeguando il proprio parco mezzi ed attrezzature in funzione delle specifiche esigenze operative.
- b. Il Subappaltatore provvederà all'esecuzione dei Servizi con personale altamente qualificato, sia per numero sia per qualità, ed in modo tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma d'esecuzione. Il Subappaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che utilizzerà, per l'esecuzione dei Servizi esclusivamente personale dipendente abilitato all'esercizio e non collaboratori esterni, nel rispetto di ogni obbligo di legge, con ciò manlevando l'Appaltatore da ogni responsabilità. Tali dipendenti dovranno essere regolarmente retribuiti in conformità con la legislazione vigente, osservando integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ed adeguatamente assicurati sia da un punto di vista previdenziale che antinfortunistico, impegnandosi a consegnare all'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il DURC attestante la regolarità

contributiva del Subappaltatore stesso ad una data antecedente di non oltre 30 (trenta) giorni la data di sottoscrizione del contratto.

- c. Fermo restando quanto sopra, il Subappaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a trasmettere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, all'Appaltatore copia del libro unico o comunicazione di assunzione di tutti i dipendenti addetti all'esecuzione dei Servizi inviata alla sezione circoscrizionale per l'impiego nonché di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Appaltatore per verificare che il Subappaltatore abbia regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi retributivi e contributivi previsti per legge, restando fin d'ora convenuto che, in caso di irregolarità, l'Appaltatore si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Altresì il Subappaltatore si impegna sin d'ora a fornire all'Appaltatore l'elenco nominativo - periodicamente aggiornato - dei dipendenti impiegati nelle attività di cui in contratto su carta intestata e firmata dal legale rappresentante (Elenco Nominativo): resta inteso che in caso di variazioni all'Elenco Nominativo, il Subappaltatore s'impegna a consegnare a Fastweb la documentazione di cui al comma precedente;
- d. Il Subappaltatore dichiara che l'incidenza della manodopera sul servizio subappaltato è congrua rispetto agli standard di settore e che il trattamento economico e normativo applicato al personale rispetta e rispetterà per tutta la durata del presente contratto la contrattazione collettiva nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Art. 8 PENALI

Qualora all'Appaltatore vengano erogate da parte di Consip e/o dell'Amministrazione penalità a seguito di inadempimenti e qualora la responsabilità delle suddette penali sia riconducibile all'attività del Subappaltatore, l'Appaltatore si riserva il diritto di applicare le stesse penalità, erogate da Consip e/o dall'Amministrazione predetta, pro quota per la parte di attività eseguita dal Subappaltatore.

Art.9 MATERIALI

I materiali utilizzati per la realizzazione dei Servizi tutti ordinati dal Appaltatore ai sensi del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche specificate per ciascun prodotto nei documenti allegati al presente contratto ed in Accordo. In particolare, per alcuni prodotti di particolare importanza, l'Appaltatore si riserva di approvare la fonte produttiva, in modo da garantirne all'origine la qualità e la rispondenza ai requisiti stabiliti.

Il Subappaltatore si impegna ad acquistare direttamente tutti i prodotti approvati necessari alla realizzazione dei Servizi ordinati dall'Appaltatore a fronte del presente contratto.

Art. 10 SICUREZZA

Tutti i Servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti nel pieno rispetto di tutti i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Il Subappaltatore conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche "Decreto") e s.m.i., dichiara:

- a. che i propri mezzi e le proprie attrezzature sono conformi alla normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione/informazione del proprio personale in relazione ai rischi specifici, per la salute e sicurezza, correlati alle loro prestazioni lavorative;
- b. (i) di prendere atto delle informazioni, che verranno fornite dall'Appaltatore, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione alla propria attività ovvero (ii) in presenza di rischi di interferenza, di visionare ed accettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, comprensivo di quanto al precedente (i), che verrà redatto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- c. che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008, provvederà inoltre a munire il proprio personale di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, impegnandosi a verificare che i lavoratori esponano tale tessera;
- d. che, ai sensi dell'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008, si dà atto che costi relativi alla sicurezza sono indicati in articolo 4;
- e. nell'eventualità di cantieri temporanei o mobili, s'impegna a fornire il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) dello stesso Decreto, nonché a visionare ed accettare l'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08.

Resta ovviamente inteso che per tutto quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti, le parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente in materia.

Eventuali violazioni delle disposizioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori potranno determinare la risoluzione del presente contratto di subappalto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art.11 DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Subappaltatore di ulteriormente subappaltare o, comunque, di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, il/i Servizio/i oggetto del presente contratto di subappalto.

Il Subappaltatore, inoltre, dichiara e garantisce che il presente contratto di subappalto non verrà ceduto a terzi, totalmente o parzialmente.

Il presente contratto di subappalto, in caso di inosservanza di uno dei divieti sopra evidenziati, si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 COMUNICAZIONI

Salvo quanto diversamente previsto, le comunicazioni fra le Parti ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto su carta intestata e inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmesse per fax ai seguenti indirizzi e/o numeri telefonici:

Fastweb S.p.A. ---OMISSIS---, c.a Simone Napoletano, pec. la.gare@pec.fastweb.it;

Subappaltatore:

BRESI S.R.L. ---OMISSIS---

La comunicazione si considera effettuata alla data della sua ricezione.

Art. 13 RISOLUZIONE

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando sussistano o sopravvengano i motivi di esclusione di cui alla normativa vigente applicabile.

Art. 14 GARANZIA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste a carico del Subappaltatore nel presente Contratto (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, quelli relativi al pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi nei confronti del personale tutto di cui si avvarrà nell'esecuzione del Contratto) quest'ultimo fornirà, su richiesta dell'Appaltatore, una fideiussione a prima richiesta, il cui importo verrà preventivamente indicato da Fastweb, per valore non inferiore al del 10% del corrispettivo di cui all'art. 4, rilasciata da un primario Istituto di credito. L'Appaltatore potrà richiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento della garanzia prestata nel caso in cui essa non risulti più adeguata. L'Appaltatore si riserva la facoltà di richiedere, in alternativa alla fideiussione, un deposito cauzionale e/ o una garanzia equivalente. Resta inteso che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra da parte del Subappaltatore, L'Appaltatore, fermi gli ulteriori rimedi di legge, avrà diritto di trattenere - a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ivi incluse quelle relative ad eventuali pretese del personale del Subappaltatore - dal pagamento dei corrispettivi previsti all'art. 4 importi sino alla concorrenza del valore della fideiussione come sopra individuata.

Art. 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 16 CODICE ETICO

Il Subappaltatore dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del contratto, a principi di trasparenza e correttezza.

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ciascuna Parte ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del contratto.

Ciascuna parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei propri documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione della controparte i relativi documenti adottati.

L’Appaltatore Vi informa di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello Organizzativo, in conformità ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001, disponibili sul sito www.fastweb.it.

Il Subappaltatore prende atto del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottato dall’Appaltatore e si impegna a rispettarlo.

L’inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima Fastweb a sospendere l’esecuzione del Contratto o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ.

Art. 17 VARIE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti espressamente riconoscono che il presente contratto è stato specificatamente e concordemente negoziato e non predisposto mediante l’uso di moduli, formulari o condizioni generali di contratto.

Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 18 articoli, da n. 1 allegati e da n. 9 pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benessere.

Art. 18 PATTO DI INTEGRITA’

Il Subappaltatore si impegna a sottoscrivere per accettazione, a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti, consulenti, collaboratori il Patto di Integrità ove previsto dall’Amministrazione.

Eventuali violazioni delle disposizioni relative al Patto di Integrità potranno determinare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto.

Gli allegati sono i seguenti.

Allegato n. 1: Contratto Esecutivo tra l’amministrazione contraente e l’appaltatore.

L'Appaltatore
Barbara Mascheroni
Procuratore
Fastweb S.p.A.
Apposta firma digitale

Il Subappaltatore
BRESI S.R.L.
Apposta firma digitale